

La Corte d'Appello di Venezia
sezione 1^a civile

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
dott. Paola Di Francesco Presidente
dott. Fabio Laurenzi Consigliere
dott. Guido Santoro Consigliere
ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa n. 3012/15 R.G., promossa con ricorso ex art. 183 l.fall. depositato il 18.12.2015

da

BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA (p.i. 03700430238), rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Tarzia, Edoardo Staunuovo Polacco e Alessandro Romoli, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Treviso, via vicolo Pescatori n. 1;

RECLAMANTE

contro

BICOS S.r.l. in liquidazione con sede in Treviso, via Monsignore Angelo Marchesan n. 1/D, c.f. e p.i. 01290010261, in persona del dott. Luca Crisanti e del rag. Stefano Bettin, nella loro rispettiva qualità di liquidatore giudiziale e liquidatore sociale, nonché di legali rappresentanti, rappresentata e difesa in forza di procura speciale in calce alla memoria difensiva dagli avv.ti Sergio Fulco, Matteo Mengoni, Andrea Maturò ed Eliana Bertagnoli, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in Venezia, via Fapanni n. 46 int. 1;

RESISTENTE

in punto: reclamo avverso il decreto 16.11.2015 del tribunale di Treviso

Con il decreto qui impugnato ex art. 183 l.fall., depositato il 16.11.2015 e pubblicato in pari data nel registro delle imprese, il tribunale di Treviso ha omologato il concordato preventivo proposto da Bicos s.r.l. in liquidazione (d'ora in avanti, anche "Bicos"), rigettando l'opposizione formulata dal Banco Popolare Società Cooperativa (in seguito, anche "Banco Popolare").

Con ricorso depositato il 18.12.2015 Banco Popolare ha impugnato il decreto, ai sensi dell'art. 183 l.fall.

Costituitasi in giudizio, Bicos ha eccepito in via preliminare la inammissibilità del reclamo, per la sua tardività, in quanto il termine di trenta giorni – individuato in via interpretativa dai giudici di legittimità per l'impugnazione di che trattasi, indipendentemente dall'accoglimento o dal rigetto della domanda di omologazione (Cass. civ., sez. I, 19-03-2012, n. 4304; Cass. civ., sez. I, 20-09-2013, n. 21606, richiamate in Cass., sez. I, 28-04-2015, n. 8575 e in Cass. sez. I, 20-04-2016 n. 7958) – prenderebbe a decorrere anche per la parte opponente dalla data di pubblicazione del provvedimento nel registro delle imprese, analogamente a quanto è previsto «per tutti gli

As

altri interessati» dall'art. 18, co. 4 l.fall.

In proposito, Bicos richiama le sopra indicate pronunce, che mutano il termine di trenta giorni dall'art. 18 l.fall., e prospetta la operatività dell'intero schema procedimentale delineato dalla norma, laddove al comma 4 è previsto che «il termine per il reclamo decorre per il debitore dalla data della notificazione della sentenza a norma dell'art. 17 e per tutti gli altri interessati dalla data della iscrizione nel registro delle imprese ai sensi del medesimo articolo».

Eccepisce pertanto la tardività della impugnazione proposta dal Banco Popolare, attesa la coincidenza della posizione processuale del creditore opponente nel giudizio di omologazione del concordato preventivo con quella di "tutti gli altri interessati" dei quali fa menzione l'art. 18. Dal che discenderebbe la inammissibilità della impugnazione, in quanto proposta dal Banco Popolare oltre il termine di trenta giorni decorrente dal 16.11.2015, data in cui il decreto di omologazione è stato pubblicato nel registro delle imprese presso il tribunale di Treviso.

Nel caso di specie, è certo che il decreto reclamato non è mai stato notificato da Bicos al Banco Popolare, creditore opponente nel giudizio di omologazione.

La comunicazione del testo integrale del provvedimento è stata effettuata in data 18.11.2015 a mezzo pec, ai sensi dell'art. 180 l.fall., dal commissario giudiziale all'Istituto di credito, che ha adito questa corte con il ricorso ex art. 183 l.fall. depositato il trentesimo giorno dal ricevimento di tale comunicazione, e lo ha dichiaratamente fatto solo in via "prudenziale", atteso il difetto della notificazione del decreto 16.11.2015 ad opera di Bicos, ai sensi dell'art. 739, co. 2, c.p.c.

Ritiene il collegio che il reclamo sia tempestivo, perché il termine breve per la proposizione del reclamo previsto dall'art. 183 l.fall. decorre non dalla pubblicazione del decreto nel registro delle imprese, ma dalla sua notificazione, ai sensi dell'art. 739, co. 2, c.p.c.

E' necessario muovere dall'essenziale rilievo che, avverso il decreto di omologazione del concordato preventivo, l'eventuale impugnazione proposta dal creditore opponente/soccombente trova la sua disciplina nell'art. 739 c.p.c., in forza del disposto di cui all'art. 742-bis c.p.c.

La dizione normativa dell'art. 183 l.fall. non induce incertezze di sorta sul modello procedimentale e questa è la univoca interpretazione che della norma hanno dato i giudici di legittimità ("In tema di concordato preventivo, al decreto emesso, ai sensi dell'art. 183, 1° comma, l.fall., dalla corte d'appello, che decida sul reclamo avverso il decreto di omologazione, si applica il rito camerale di cui agli art. 737 e seg. c.p.c. e, quindi, è ricorribile per cassazione entro il termine ordinario di sessanta giorni, decorrenti dalla data di notificazione dello stesso; [...]": Cass. civ., sez. I, 04-11-2011, n. 22932).

Non è superfluo rammentare che nei procedimenti camerali che si svolgono nei confronti di più parti il termine per la proposizione del reclamo prende corso dalla notificazione del decreto, idonea a far decorrere, tanto per il destinatario della notifica

14

quanto per il notificante, il termine per la proposizione del reclamo, ai sensi dell'art. 739, co. 2, c.p.c., ma *"solo se eseguita nei confronti del procuratore costituito, ovvero della parte nel domicilio eletto presso il procuratore costituito, secondo i principi elaborati in relazione alla norma generale in materia di decorrenza dei termini per le impugnazioni posta dall'art. 326, nel suo coordinamento con gli art. 285 e 170 c.p.c."* (Cass. civ., sez. I, 26-03-2003, n. 4482). Ciò in quanto la notificazione rappresenta il procedimento attraverso il quale un atto o un provvedimento viene portato a conoscenza legale del destinatario.

Allrettanto essenziale è rilevare che in un recente arresto la suprema corte ha chiarito che la legittimazione a proporre il reclamo di cui all'art. 183 l.fall. discende unicamente dall'aver assunto l'impugnante la qualità di *parte in senso formale nel giudizio di cui all'art. 180 l.fall. ed essere ivi rimasto soccombente*, (cfr. Cass., sez. I, 29-02-2016, n. 3954 in motivazione; il corsivo è di chi scrive). Innegabilmente la diversità di struttura del procedimento in parola, sotto il profilo della legittimazione a impugnare, rispetto al reclamo disciplinato dall'art. 18 l.fall., comporta che non v'è alcuna necessità di ancorare il *dies quo* del termine per la impugnazione ex art. 183 l.fall. a una conoscenza legale presuntiva del decreto reclamabile, in luogo della conoscenza legale attuata mediante la notifica del provvedimento impugnabile a istanza di parte, secondo i principi costantemente affermati dalla suprema corte (cfr. Cass. civ., sez. I, 04-12-2003, n. 18514 sulla non derogabilità della regola dettata dall'art. 326 c.p.c. con riferimento al reclamo nel procedimento camerale).

Difatti, una volta esclusa la legittimazione di «qualunque interessato» ad impugnare il decreto di omologa, e dunque la sussistenza della sola ragione che giustifica il ricorso a quella peculiare forma di presunzione legale di conoscenza del provvedimento rappresentata dalla pubblicazione del provvedimento nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 17 l.fall., pare irrilevante indulgere, come pure sembra fare la resistente, sul minor onere che – in tesi – comporterebbe (per la parte legittimata ad impugnare) la pubblicazione del decreto, rispetto al previgente sistema pubblicitario costituito dall'affissione alla porta dell'ufficio giudiziario.

Tale adempimento, infatti, non solo assolve la mera funzione di consentire la massima diffusione della notizia dell'esito della domanda di concordato, anch'essa pubblicata nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 161, co. 5, l.fall., al pari di quanto avveniva per il tramite dell'affissione, ma, per le ragioni sopra esposte, neppure può essere considerato suscettibile di determinare la decorrenza del termine per la impugnazione del decreto, perché in questo procedimento le parti sono solo i creditori oppositori e il debitore concordatario.

Invero, la *ratio* della disciplina delineata dall'art. 18, co. 4, l.fall. ben si coglie nel considerare che in tale procedimento camerale si ha una pluralità *a priori* indeterminabile di soggetti legittimati a impugnare, perché il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento può essere proposto non solo dal fallito, ma da «qualunque interessato». E' solo in ragione della esistenza di «tutti gli altri interessati», legittimati al reclamo che il termine di cui all'art. 18 l.fall. viene fatto decorrere dalla iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese, la quale



realizza una presunzione legale di conoscenza ancorata a un dato puramente formale, ma eccezionalmente ritenuta dal legislatore idonea a far decorrere il termine breve, proprio per la obiettiva difficoltà di identificare tutti coloro che, pur non essendo stati parti del procedimento prefallimentare, abbiano interesse a promuovere il procedimento diretto alla revoca del fallimento. (cfr. Cass. [ord.], sez. VI, 05-06-2014, n. 12654, in motivazione).

Come poc'anzi osservato, contro il decreto di omologazione possono, invece, proporre reclamo esclusivamente coloro che abbiano assunto la qualità di parte in senso formale. Nel giudizio omologazione del concordato preventivo, cosicché sarebbe davvero arduo sostenere che vi sia una qualche difficoltà nella individuazione dei soggetti ai quali il debitore concordatario vittorioso possa e debba notificare, ai sensi dell'art. 739 co. 2 c.p.c., il decreto di omologazione del concordato, suscettibile – giova ribadirlo – di essere impugnato con il reclamo di che trattasi solo dal creditore che abbia visto respinta la propria opposizione.

Sarebbe, quindi, del tutto ingiustificata la estensione in via interpretativa della disciplina dell'art. 18 l.fall., ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del reclamo, poiché tale opzione condurrebbe a una irragionevole compressione del diritto di difesa della parte legittimata a proporre reclamo, sotto il profilo della conoscenza legale del provvedimento da impugnare, che la parte soccombente ha diritto di conseguire nelle forme del processo ordinario previste dagli artt. 285 e 170 c.p.c., come da sempre insegna la suprema corte in ordine alla decorrenza del termine breve, che l'art. 326, co. 1, c.p.c. fa discendere non già dalla conoscenza, sia pure legale, della sentenza, ma dal compimento di una formale attività acceleratoria e sollecitatoria, determinata dalla notificazione della sentenza nelle forme tipiche del processo di cognizione al procuratore costituito della controparte, secondo quanto prevedono gli artt. 285 e 170 c.p.c. (cfr. Cass. civ., sez. lav., 27-04-2010, n. 10026; Cass. civ., sez. I, 01-04-2009, n. 7962; con riferimento al procedimento in camera di consiglio v. Cass., sez. I, 18-06-2005, n. 13166 e Cass. civ., sez. I, 26-11-2003, n. 18047).

In disparte il fatto che nel caso in esame la comunicazione mediante pec è stata effettuata dal commissario giudiziale in data 18.11.2015, cosicché, quand'anche tale adempimento fosse ritenuto equipollente alla notificazione al difensore, il reclamo sarebbe tempestivo, mette conto in ogni caso osservare che la finalità di tale comunicazione ben può essere colta nella esigenza di rendere nota ai creditori concorrenti la stabilizzazione degli effetti sostanziali del concordato, secondo quanto previsto dall'art. 184 l.fall.

Nè può ritenersi che le esigenze di celerità della procedura concordataria, che pure devono trovare adeguato bilanciamento con il diritto di difesa della parte soccombente, siano inadeguatamente presidiate dalla immediata esecutività del decreto di omologazione, prevista dall'art. 180, co. 5, l.fall.

In definitiva, una volta scartata la operatività dell'art. 18, co. 4, l.fall., non si ravvisa alcun plausibile motivo per ritenere che il debitore concordatario vittorioso nel giudizio di

M

omologazione sia esentato dall'onere della notificazione del decreto medesimo, qualora egli intenda celermente conseguire la stabilità della decisione a lui favorevole, facendo decorrere il termine breve per la impugnazione.

V'è da chiedersi se vi siano altre ragioni, rispetto a quelle sin qui esaminate, per negare la conformazione di questo tipo di procedimento impugnatorio al modello delineato dall'art. 739, co. 2, c.p.c., sotto il profilo della decorrenza del termine per la proposizione del reclamo avverso un provvedimento emesso nei confronti di più parti, a differenza di quanto avviene nel caso in cui al rigetto della domanda di omologazione sia seguita la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore, posto che in tale ipotesi trova integrale applicazione la disciplina prevista dall'art. 18 l.fall.

La giurisprudenza della suprema corte sembra escluderlo in linea di principio (cfr. Cass. n. 22932/11, cit.) e tale conclusione trova conferma nella lettura della pronuncia n. 4304/2012, che pur avendo sancito l'innesto nel procedimento in esame del termine breve di trenta giorni, conclude nel senso della ammissibilità di quel reclamo ex art. 183 l.fall. sottoposto al suo giudizio, in quanto "proposto tempestivamente, ossia entro trenta giorni dalla notificazione del decreto" (il corsivo è di chi scrive).

Non avendo la Bicos notificato al Banco Popolare il decreto pronunciato in data 16.11.2015, il ricorso è tempestivo, in quanto depositato nel termine di cui all'art. 327, co. 1, c.p.c., sulla cui applicabilità ai procedimenti in camera di consiglio l'orientamento della suprema corte è consolidato (cfr. Cass. civ., sez. I, 26-03-2003, n. 4482).

Venendo alla disamina dei motivi di reclamo formulati dal Banco Popolare, è opportuno indicare, sia pure in sintesi, le voci del passivo concordatario, come desumibili dalla tabella 64 della relazione ex art. 172 l.fall. del commissario giudiziale.

Importi indicati nel piano

crediti in prededuzione
€ 7.344.906,94

crediti assistiti da privilegi mobiliari
€ 10.221.087,63

crediti assistiti da privilegi immobiliari
artt. 2808 e 2852 c.c. - creditori ipotecari
€ 44.200.000,00

crediti chirografari
€ 100.193.679,65

crediti chirografari postergati
€ 250.000,00

totale
€ 162.209.674,22

Importi rettificati

€ 8.826.134,03

€ 13.108.852,17

€ 44.200.000,00

€ 101.005.590,54

€ 250.000,00

€ 167.388.576,74

Na

La prima proposta di Bicos, depositata il 18.12.2014, prevedeva un concordato preventivo liquidatorio con prosecuzione indiretta della attività di impresa. In particolare, essa si basava sulla c.d. Proposta Animo, che aveva ad oggetto la cartolarizzazione delle quote di un fondo immobiliare chiuso di diritto italiano, che Bicos avrebbe ricevuto a fronte del conferimento nel fondo stesso di parte del considerevole patrimonio immobiliare della società.


Animo Investments Lux s.a., società di diritto lussemburghese, si era infatti impegnata a individuare una SGR che avrebbe costituito il fondo, una volta che Bicos avesse accettato la sua proposta e si fossero verificate le ulteriori condizioni in essa previste. In tal caso, Bicos avrebbe dovuto conferire nel fondo, previa cancellazione delle trascrizioni/iscrizioni pregiudizievoli, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 182 e 108 l.fall., la parte di patrimonio immobiliare indicato nella Proposta Animo, ricevendone in contropartita quote del medesimo rappresentative del NAV (Net Asset Value) del patrimonio conferito. Animo s.a. si era impegnata ad acquisire le predette quote, emettendo a favore di Bicos titoli obbligazionari Zero Coupon del valore complessivo di euro 44.000.000, con scadenza massima a 10 anni e con rendimento minimo pari al 3,05%. I titoli obbligazionari sarebbero stati attribuiti agli Istituti di credito, creditori ipotecari, previo consenso da manifestarsi entro il termine di scadenza della Proposta Animo.

Quanto agli altri immobili, i cespiti non ricompresi nella Proposta Animo sarebbero stati alienati in un lasso temporale di 4-5 anni, "con modalità differenti rispetto alle aste fallimentari". Il che avrebbe dovuto consentire di ottenere un prezzo in linea con il valore di mercato stimato da Avalon Real Estate s.p.a. e di riservare, quindi, ai creditori una migliore soddisfazione. In particolare, la vendita di detti immobili sarebbe avvenuta, in funzione del grado di commerciabilità stimato da Avalon, fermo restando che, in caso di offerte a valori congrui in un momento antecedente, sarebbe stato possibile un realizzo dell'attivo in tempi più ravvicinati.

Nell'ottica di favorire l'esito positivo della proposta concordataria, Bicos prevedeva di conferire "mandati a proporre l'acquisto dei compendi immobiliari al Valore di Mercato, riconoscendo una commissione massima del 2% dei prezzi di vendita", affidando l'incarico a soggetti specializzati, "quali agenzie di zona o operanti in ambito nazionale, nonché, eventualmente, ai creditori che ritenessero di disporre dei mezzi idonei a proporre la vendita dell'immobile nell'ambito della propria attività (quali gli Istituti di credito)".

Nel caso in cui la Proposta Animo non si fosse perfezionata, le medesime modalità di vendita del patrimonio immobiliare di Bicos sarebbero state applicate a tutti i cespiti immobiliari.

Nella imminenza della adunanza dei creditori per il voto, Bicos ha modificato la proposta, già oggetto di precedenti integrazioni, nel senso che essa non prevedeva più "in via principale" la esecuzione della Proposta Animo, bensì quella in origine formulata come subordinata, ossia la liquidazione nel periodo di 4-5 anni dell'intero patrimonio immobiliare della debitrice concordataria, in quanto alcuni istituti di credito non avevano ancora concluso l'iter deliberativo avente ad oggetto la loro preventiva adesione alla Proposta Animo. Nella memoria depositata il 9.6.2015 l'attivo concordatario "aggiornato"

 6

ritraibile dalla liquidazione concordataria è stato indicato in euro 64.076.343, di cui euro 58.353.700 derivanti dalla alienazione delle immobilizzazioni materiali e del patrimonio immobiliare (pagina 7 della memoria 9.6.2015).

Come rilevato dal commissario giudiziale nella relazione ex art. 172 l.fall., nella proposta concordataria formulata da Bicos si evidenzia che:

- il patrimonio immobiliare della debitrice, composto in buona sostanza da centri commerciali e da progetti di sviluppo immobiliare, fonda la prospettata valorizzazione sulla continuità gestionale;
- l'interruzione della gestione dei centri commerciali avvierebbe rapidamente gli stessi alla chiusura, con riduzione della clientela, risoluzione da parte dei negozianti dei contratti di affitto e/o affitto dei rami di azienda in corso, e determinerebbe una caduta verticale del loro valore immobiliare;
- la mancata o insufficiente o inadeguata professionale attivazione, gestione, coltivazione dei piani di sviluppo immobiliare (soprattutto dei terreni edificabili), anche tramite operatori specializzati, andrebbe a incidere notevolmente sul successivo realizzo.

Bicos ha distinto tra il ricavato riveniente dalla "liquidazione concordataria" da quello ricavabile in caso di "liquidazione fallimentare", così giustificando il nucleo essenziale della proposta, che prevede la degradazione al rango di chirografari di parte dei crediti ipotecari, ai sensi dell'art. 160, co. 2, l.fall.

La esecuzione del piano prevede, infatti, come elementi qualificanti:

- a) l'attività svolta da Meti s.r.l., società interamente controllata da Bicos, per mantenere in efficiente funzionalità i compendi immobiliari, ai fini del miglior soddisfacimento dei creditori;
- b) la degradazione al chirografo dei crediti assistiti da privilegi sui beni incapienti;
- c) la determinazione di un *surplus* derivante dalla liquidazione concordataria, in quanto idonea a valorizzare il patrimonio immobiliare, rispetto a una liquidazione fallimentare, imperniando il raffronto in relazione al medesimo lasso temporale di 4-5 anni;
- d) la identificazione del *surplus* determinato dalla differenza tra le due liquidazioni "come finanza esterna" liberamente disponibile e attribuibile da Bicos ai creditori senza l'obbligo del rispetto delle cause legittime di prelazione.

Si sostiene, in particolare, che l'incremento di valore derivante dalla alienazione del patrimonio immobiliare nel corso della esecuzione del piano, reso possibile solo da quello che viene presentato come insostituibile apporto di Meti s.r.l. nella gestione dei centri commerciali, nella conservazione della loro funzionalità, nel conferimento di mandati a vendere ad agenti esperti, nel mantenimento dei servizi accessori, in forza del contratto di affitto di azienda e del contratto di *service*, debba essere considerato alla stregua di finanza esterna, come tale liberamente utilizzabile.

Bicos assume, infatti, che nella alternativa rappresentata dalla liquidazione fallimentare i creditori potrebbero conseguire, dalla alienazione degli immobili, "il valore di mercato nei tempi e con le modalità tipiche della procedura", ma il ricavato sarebbe comunque inferiore a quello prospettato nel piano di concordato. In caso di fallimento, l'attivo derivante dalla alienazione degli immobili gravati da ipoteche (la quasi totalità), sarebbe destinato al soddisfacimento dei creditori prededucibili e dei creditori ipotecari. In tale

7
M

ipotesi, quindi, i creditori mobiliari privilegiati degradati e i chirografari resterebbero completamente insoddisfatti.

La proposta di Bicos omologata dal Tribunale prevede:

- il pagamento integrale dei crediti prededucibili;
- il pagamento dei creditori muniti di cause legittime di prelazione nei limiti della capienza dei beni sui quali tali cause insistono e precisamente:
 - a) euro 42.600.000, pari al 44,48% dei crediti a favore degli Istituti bancari assistiti da ipoteca su beni facenti parte del patrimonio sociale, e il degrado al rango chirografario della parte di credito eccedente tale misura percentuale;
 - b) il pagamento integrale dei crediti assistiti da privilegio sino al XVII grado, inclusi gli interessi legali ex art. 55 l. fall. sino alla data del pagamento, ad eccezione dei crediti assistiti dai privilegi speciali di cui agli artt. 2758 e 2759 c.c.;
 - c) il pagamento del 24,42% dei crediti assistiti da privilegio collocato al XVIII grado, inclusi gli interessi legali ex art. 55 l. fall. sino alla data del pagamento, e il degrado al chirografo del credito residuo;
 - d) il degrado al rango chirografario dei crediti aventi privilegio di grado postergato rispetto a quello di cui alla precedente lett. c);
- il pagamento dei crediti chirografari *ab origine*, ovvero degradati, mediante l'attribuzione agli stessi della cassa riveniente dalla liquidazione dell'attivo che residuerà una volta pagati i creditori precedenti.

Il ceto creditorio è suddiviso in quattro classi:

1. Classe "non facildlabili", per la quale si prevede la soddisfazione per euro 102.760, destinataria del pagamento integrale dei crediti;
2. Classe "banche degradate", per la quale si prevede il soddisfacimento per euro 3.011.260, pari al 5,66% dell'importo;
3. Classe "banche chirografarie *ab origine*", per la quale si prevede il soddisfacimento per euro 1.847.250, pari al 5,10% dell'importo;
4. Classe "Altri", per la quale si prevede il soddisfacimento per euro 1.102.141, pari al 5,38% dell'importo.

Non rileva qui dilungarsi sulla analitica esposizione delle diverse percentuali di soddisfo derivanti dalla esecuzione della Proposta Animo, pacificamente tramontata, dal momento che il diniego del Banco Popolare, espresso nella comparsa di risposta depositata nel giudizio di omologazione, osta al perfezionamento della stessa.

Il Tribunale di Treviso ha giudicato infondata la opposizione proposta dal Banco Popolare, articolata su una pluralità di motivi:

1. L'erroneo computo della maggioranza dei crediti.
2. La creazione artificiosa ed illegittima delle "classi di creditori" ed il ricalcolo della votazione per "classi" dopo una corretta riformulazione delle stesse.
3. La violazione del divieto di alterare le cause legittime di prelazione.
4. L'illegittima "degradazione" del credito ipotecario dell'opponente quale ulteriore ragione di inammissibilità e le non-convenienza del concordato.

A.1

Nel decreto impugnato il tribunale giudica, anzitutto, insussistente la violazione del divieto di alterazione delle cause legittime di prelazione, per la prospettata illegittimità della degradazione del credito ipotecario del Banco Popolare, di importo pari a euro 22.948.117,22, ancorché la proposta di Bicos preveda il pagamento di poco più di 9 milioni di euro, poiché ai creditori ipotecari è stato offerto un importo non inferiore a quello rivincente dalla liquidazione fallimentare, secondo quanto attestato nella relazione giurata ex art. 160, co. 2, l.fall.

I giudici di prime cure hanno sottolineato che dalla esecuzione del piano Bicos potrà conseguire un attivo superiore a quello previsto in caso di fallimento, "in considerazione dell'incremento di valore ricavabile dalla dismissione del patrimonio che, sia pur sempre nella prospettiva liquidatoria, può ragionevolmente derivare nel concordato dall'apporto fornito dalla controllata Meti s.r.l., in termini sia di coinvolgimento nella fase della negoziazione delle vendite, sia di temporanea prosecuzione dell'attività di gestione degli immobili e dei servizi accessori, attività assolutamente necessaria per la conservazione dell'integrità del loro valore commerciale in considerazione della natura e destinazione di parte consistente degli stessi. Tale maggiore valorizzazione del patrimonio immobiliare di BICOS porterà a un attivo concordatario superiore a quello fallimentare e tale differenza, che costituisce il prodotto del piano, potrà essere utilizzata per soddisfare i creditori chirografari."

Il tribunale precisa che, proprio a seguito dei propri rilievi, Bicos ha depositato una integrazione della relazione giurata prevista dall'art. 160, co. 2, l.fall., nella quale si specifica che nella valutazione è stato assunto non il valore derivante dall'immediato realizzo, bensì quello derivante dalla liquidazione nel medio periodo, utilizzando il valore massimo indicato da Avalon Real Estate s.p.a. E ha soggiunto che il commissario giudiziale ha acquisito anche la valutazione di altre due società specializzate (Prelius e Nomisma). La media dei valori indicati dalle tre perizie di stima è confluita nella relazione giurata, di talché il valore di realizzo degli immobili gravati dal privilegio ipotecario del Banco Popolare è stato determinato in euro 9.831.893.

In ordine alla doglianza relativa all'erroneo computo della maggioranza dei crediti e alla creazione artificiosa e illegittima delle classi, il tribunale ha osservato che, anche qualora nel computo delle maggioranze non si fossero tenuti in considerazione né i crediti compresi nella prima classe "non falciabili", né la classe medesima, sarebbero state comunque raggiunte le maggioranze di legge, in quanto si sarebbe determinata, in ogni caso, una maggioranza dei consensi pari al 50,05% e il voto favorevole di due classi su tre.

Quanto alla formazione delle classi, essa è stata ritenuta corretta, "anche alla luce del concetto di interesse economico omogeneo", atteso che i creditori sono stati ripartiti tenendo conto della posizione giuridica (creditori ipotecari degradati, creditori privilegiati degradati e chirografari *ab origine*) "e della soggettività stessa dei creditori", mentre il concetto di interesse omogeneo ha trovato applicazione nella distinzione in base alla tipologia delle attività esercitate dai creditori.

In relazione alla formazione di due distinte classi, in luogo della classe IV ("altri chirografari e privilegiati degradati") il tribunale ha tratto dalla prova di resistenza le ragioni della infondatezza del motivo di opposizione.

Il Banco Popolare ha riproposto in questa sede non solo i motivi già dedotti nel giudizio di primo grado, ma anche ulteriori ragioni di doglianza.

- *"la creazione artificiosa ed illegittima delle "classi di creditori" e la mancata approvazione del concordato preventivo dopo il ricalcolo della votazione per "classi" a seguito di una corretta riformulazione delle stesse", in ragione della "(i) illegittimità della formazione della classe C1", della "(ii) illegittimità della formazione delle tre classi C2, C3 e C4 in luogo di due sole classi (C 2 e C 4), ovvero di quattro classi, di cui due scisse dalla classe C 3, una contenente i crediti chirografari delle banche titolari anche di crediti ipotecari degradati, l'altra contenente i crediti chirografari delle banche e delle società di leasing prive di crediti ipotecari degradati" e in ragione della "erroneità del decreto di omologa sul punto";*
- *la "violazione del divieto di alterare le cause legittime di prelazione dovuta alla offerta di pagamento ai creditori chirografari prima del soddisfacimento dei creditori privilegiati generali";*
- *la "non fattibilità giuridica della proposta concordataria", in relazione allo scioglimento di Meti s.r.l. per perdita integrale del capitale sociale, nonché per il compimento, da parte di Bicos, di un atto di straordinaria amministrazione non autorizzato, idoneo a condurre alla revoca ex art. 173, cco. 2, l.fall., come tale preclusivo dell'omologa del concordato preventivo;*
- *la "violazione delle cause legittime di prelazione con riferimento all'illegittimo "prelievo forzoso" dal realizzo concordatario dei beni ipotecati", attesa "la illegittimità, in sé, dell'offerta di pagamento del "valore di stima", in luogo di quello di liquidazione", "la illegittimità dell'offerta - e della degradazione - in concreto" e "la specifica posizione del Banco Popolare società cooperativa";*
- *"il migliore soddisfacimento del Banco Popolare nel fallimento rispetto alla proposta concordataria".*

Bicos ha eccepito la inammissibilità dei motivi di reclamo attraverso i quali viene in questa sede ad essere ampliato il *thema decidendum* del giudizio di opposizione, in particolare con riferimento alla terza censura, relativa alla perdita integrale del capitale sociale da parte di Meti s.r.l. e all'asserito compimento di un atto di straordinaria amministrazione non autorizzato, del quale il Banco Popolare ha dedotto la rilevanza offensiva ex art. 173 l.fall., chiedendo nel contempo di essere rimesso in termini, al fine della allegazione, per non avere avuto conoscenza del fatto, per causa a sé non imputabile, prima del deposito della comparsa di risposta nel procedimento di omologazione.

Chiarisce infatti la parte reclamante che la rinuncia di Bicos a una parte del proprio ingente credito nei confronti di Meti s.r.l. è stata effettuata per un importo superiore a quello indicato dal commissario giudiziale, e autorizzato dal giudice delegato quale atto di straordinaria amministrazione. Dal che discenderebbe tanto la revoca del concordato preventivo, ai sensi dell'art. 173 l.fall., quanto la inefficacia di detta rinuncia, finalizzata

A.

alla ricapitalizzazione di Meti s.r.l., che dunque tuttora verserebbe nella situazione di scioglimento prevista dall'art. 2484 n. 4) c.c.

Osserva il collegio che nella memoria depositata in data 15.3.2016, previa assegnazione di apposito termine a entrambe le parti, il Banco Popolare ha indicato come prioritario il motivo di reclamo attinente alla denunciata violazione del divieto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione, con la offerta di pagamento ai chirografari prima del soddisfacimento dei creditori privilegiati, donde la opportunità di procedere alla disamina di questa censura.

Vero il principio per cui, in caso di incapienza patrimoniale del debitore concordatario, anche i privilegi generali possono essere pagati parzialmente e, per il residuo, degradati al chirografo, il Banco Popolare lamenta che con la proposta concordataria si intenderebbe "prendere una parte del patrimonio di Bicos e destinarla al pagamento dei chirografari, senza avere previamente soddisfatto i privilegiati (per due gradi viene proposto trattamento a zero)", atteso che la illiquidità con la quale si vorrebbero pagare i creditori chirografari è costituita da denaro di Bicos, non di terzi, trattandosi di attivo concordatario.

Sotto altro profilo viene dedotta la violazione del principio stabilito dall'art. 160, co. 2, 1. fall., poiché la debitrice vorrebbe stornare una consistente parte del ricavato della vendita dei beni ipotecati – ricavato dato per certo nella proposta concordataria – e utilizzarla per pagare creditori che non sono assistiti da alcuna causa di prelazione sui beni medesimi.

La replica di Bicos, muove dal rilievo che in sede di ammissione ex art. 163 l.fall. il tribunale di Treviso ha ritenuto che "il degrado al chirografo degli ipotecari ex art. 160 comma 2, l.f., appare giustificato in quanto riferibile; non già ad ipotizzati distinti risultati della attività liquidatoria, a secondo se la medesima abbia luogo immediatamente secondo modalità che la ricorrente ha definito "fallimentari", ovvero in una prospettiva temporale più ampia di 4-5 anni; sibbene in considerazione dell'incremento di valore ricavabile dalla dismissione del patrimonio che, sia pur sempre nella prospettiva liquidatoria, può ragionevolmente derivare, dall'apporto fornito dalla controllata Meti S.r.l., sia in termini di coinvolgimento nella fase di negoziazione delle vendite, sia di temporanea prosecuzione dell'attività di gestione degli immobili e dei servizi accessori (particolarmente necessaria per la conservazione dell'integrità del loro valore commerciale in considerazione della natura e destinazione di parte consistente degli stessi)". La resistente reputa inconfidente il richiamo della controparte al principio espresso dalla suprema corte nella pronuncia n. 9373/2012, che ha affrontato la differente questione di un apporto di liquidità di terzi, nel caso in cui lo stesso "transiti nel patrimonio del debitore", poiché nel caso di specie si tratterebbe di un incremento futuro, che nell'ambito di una prospettiva liquidatoria può ragionevolmente derivare nel concordato dall'apporto fornito da una società controllata, con modalità che possono prevedere anche una prosecuzione temporanea dell'attività di gestione degli immobili. Bicos sostiene, dunque, che l'apporto di terzi sarebbe indispensabile solo nel caso in cui l'attivo concordatario coincidesse in toto con quello fallimentare e non fosse al contempo

sufficiente a pagare per intero i creditori privilegiati e ad offrire ai chirografari un minimo soddisfacimento. Qualora, invece, l'esecuzione del piano concordatario si traduca in una maggiore valorizzazione delle risorse del debitore rispetto all'alternativa fallimentare, il *quid pluris* "endogeno" – in quanto prodotto dal medesimo piano concordatario – deve ritenersi destinabile al pagamento dei crediti di grado inferiore a quelli privilegiati, che vanno soddisfatti nei limiti della capienza dei beni oggetto di garanzia.

In definitiva, si afferma che, una volta assicurato ai creditori privilegiati speciali un ricavato almeno pari a quello che agli stessi sarebbe attribuito in caso di liquidazione fallimentare, come attestato dalla relazione del professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, co. 3 lett. d) l.fall., sarebbe consentito il "declassamento" a chirografo dei creditori privilegiati.

Ne discenderebbe che, come nel caso in esame, qualora la esecuzione del concordato preventivo consenta di ottenere un attivo superiore rispetto a quello valutato in sede di stima ex art. 160, co. 2, l.fall., la prelazione per i creditori privilegiati potrà essere sempre contenuta nei valori di capienza dei beni stimati per il caso di liquidazione fallimentare, senza che ciò comporti alcuna violazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione, perché, anzi, al creditore privilegiato viene attribuito non solo quanto ricavabile in sede fallimentare dalla liquidazione dei beni su cui insiste la prelazione, ma anche (per la parte non soddisfatta e che nessuna soddisfazione avrebbe trovato nella liquidazione fallimentare) la percentuale riconosciuta al chirografo oltre che il conseguente diritto di voto, nei limiti della porzione di credito oggetto di degradazione.

Rileva, innanzi tutto, il collegio che nella proposta di Bicos pacifica è la circostanza che il *surplus* concordatario, delimito endogeno dalla stessa resistente, viene equiparato a finanza esterna, come tale liberamente attribuibile a creditori diversi da coloro che vantano cause di prelazione sui beni oggetto del compendio, del quale è prevista la liquidazione nell'arco temporale di 4-5 anni mediante l'apporto "infungibile" di Meti s.r.l., il cui ruolo nella valorizzazione del patrimonio immobiliare della debitrice concordataria è stato descritto in precedenza.

E' del tutto prevalente, in dottrina e in giurisprudenza, l'opinione secondo cui il divieto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione non è violato, quando il pagamento dei creditori di grado inferiore sia attuato attraverso l'utilizzo di nuova finanza, che proprio in virtù del carattere autonomo rispetto al patrimonio del debitore, non verrebbe ad essere veicolata nell'attivo destinato al soddisfacimento dei creditori privilegiati. Sul punto i giudici di legittimità hanno rigorosamente delimitato la nozione di nuova finanza, affermando che "ai fini dell'ammissibilità della proposta di concordato preventivo, l'art. 160, 2° comma, l. fall., nel testo sostituito dall'art. 2, 1° comma, lett. d), d.l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito dalla l. 14 maggio 2005 n. 80, deve essere interpretato nel senso che l'apporto del terzo si sottrae al divieto di alterazione della graduazione dei crediti privilegiati solo allorché risulti neutrale rispetto allo stato patrimoniale della società, non comportando né un incremento dell'attivo patrimoniale della società debitrice, sul quale i crediti privilegiati dovrebbero in ogni caso essere collocati secondo il loro grado, né un aggravio del passivo della medesima, con il riconoscimento di ragioni di credito a favore del terzo, indipendentemente dalla circostanza che tale credito sia stato postergato o



no" (cfr. Cass. civ., sez. I, 08-06-2012, n. 9373). Si è dunque osservato che l'apporto esterno può non essere allocato secondo il rispetto delle cause di prelazione solo quando, da un lato, non confluisca (e perciò si confonda) col patrimonio del debitore, dall'altro, non provochi l'insorgere di un credito da regresso che determini un aggravamento della massa passiva.

Non identica devoluzione delle risorse del debitore in concordato preventivo può essere, pertanto, prevista nel caso di finanza derivante dagli apporti di terzi dai quali il passivo non sia aggravato, rispetto a quella derivante da un *surplus* concordatario generato, alternativamente, da risparmi di costi ottenuti con la procedura, ovvero da un incremento dell'attivo rispetto alla liquidazione dei beni a un valore superiore a quello di mercato. La ragione di tale *distinguo* nel trattamento della nuova finanza va colta nella sussistenza (o meno) di un legame tra la implementazione delle risorse finanziarie e il patrimonio del debitore, poiché, qualora queste ultime provengano dalla alienazione dei cespiti dello stesso, non potranno subire sorte differente rispetto a quelle risorse che non eccedono il valore indicato dalla perizia ex art. 160, co. 2, l.fall. In quanto la controprestazione che il debitore alienante ha diritto di ricevere dall'acquirente trova la sua causa nel trasferimento della proprietà dei beni facenti parte dell'attivo concordatario, cosicché la causa della cessione non muta e impone il rispetto dell'ordine dei privilegi.

Il collegio non ritiene di poter condividere la tesi della resistente, che – va rimarcato – ha essa stessa qualificato "endogeno" il *surplus* derivante dalla liquidazione concordataria, per effetto della attività di gestione e di sviluppo ad opera di Meti s.r.l., posto che non ogni incremento dell'attivo del concordato, sia esso di natura liquidatoria, sia esso in continuità, può essere destinato al pagamento di crediti di grado inferiore a quelli muniti di causa di prelazione sui beni oggetto della garanzia. Difatti, in caso di realizzo di importi eccedenti rispetto al valore di mercato stimato nella relazione giurata, la risorsa finanziaria riveniente dalla conversione in denaro del patrimonio del debitore concordatario, non essendo ad esso estranea, non può liberamente essere destinata ai creditori, pena la violazione del divieto sancito dall'art. 160, co. 2, l.fall.

In definitiva, della nuova finanza c.d. derivata, che può trarre origine, come nel caso di specie, dalla generazione nello stato patrimoniale del debitore di nuove voci di attivo destinate alla soddisfazione dei creditori, il debitore in concordato preventivo non può disporre, destinandola a favore di creditori diversi da quelli che devono essere soddisfatti secondo l'ordine imposto dagli artt. 2777 ss. c.c.

Nel caso di specie, ritiene il collegio che il presupposto sul quale riposa la proposta concordataria di Bicos è la produzione di un incremento di valore del patrimonio immobiliare determinato esclusivamente dalle attività di Meti s.r.l., la cui alterità soggettiva rispetto alla debitrice non rende, per ciò solo, tale *surplus* avulso dal patrimonio immobiliare della debitrice, patrimonio che resta la fonte dalla quale provengono le risorse che si intenderebbe destinare a creditori diversi dagli ipotecari. Meritano inoltre condivisione le obiezioni mosse dal Banco Popolare in ordine alla pretesa "infungibilità" delle attività di Meti s.r.l., posto che dal contratto di *service* non è



affatto dato desumere la pretesa insostituibilità dell'apporto della società predetta nella gestione e nella valorizzazione del patrimonio immobiliare di Bicos.

Invero, dalla lettura del testo contrattuale (docc. n. 2 della reclamante e n. 12 della resistente) risulta che Meti s.r.l. ha assunto l'obbligo, dietro corrispettivo, della "gestione della contabilità aziendale e tenuta dei libri contabili", della "gestione completa dell'attività amministrativa". E anche quanto alle enfaticamente attivate attività di *property management*, di *agency* e di *facility e asset management* non può sfuggire che il suo ruolo nella alienazione del patrimonio immobiliare di Bicos si sostanzia solamente nella "assistenza nel conferimento di incarichi di Intermediazione e nel coordinamento degli Intermediari finanziari incaricati" (punto (iv) sub d) del contratto di *service*).

E neppure è dato comprendere in cosa consista la "gestione dei progetti di valorizzazione del patrimonio" (punto (iv) sub f), attesa la insanabile genericità di tale espressione, utilizzata nel contratto di *service* - unico documento dal quale deve essere desunto il contenuto delle obbligazioni di Meti -, espressione dalla quale non può di certo essere evinto quel prospettato coacervo di prestazioni a carico della controllata di peculiarità tale da indurre a ritenere che l'incremento dell'attivo patrimoniale di Bicos, su cui si fonda la proposta omologata, sia avulso dalla alienazione dei beni immobili dei quali è proprietaria.

La resistente replica che nessun altro soggetto, ad eccezione di Meti, potrebbe svolgere la attività conservativa del patrimonio di Bicos, in funzione della liquidazione prevista nella proposta concordataria, perché nessun operatore del mercato riceverebbe l'incarico da un curatore, vista l'esiguità dei compensi, e nessun curatore sarebbe in grado, con un esercizio provvisorio, di evitare la perdita integrale dell'attivo, che, con una soluzione di continuità gestionale, sarebbe inevitabile.

L'argomento, oltre che non persuasivo, è indimostrato, poiché anche nella liquidazione fallimentare il curatore ben può conferire incarico, dietro remunerazione (non difformemente da quanto avviene per la società controllata), a operatori specializzati del settore, che, in considerazione delle già evidenziate caratteristiche della prestazione di Meti s.r.l., è ragionevole presumere siano in grado di assicurare servizi equivalenti a quelli offerti dalla predetta. Resta, in ogni caso, la infondatezza della tesi per cui l'incremento dell'attivo concordatario derivante dalla liquidazione ad opera di Meti s.r.l. solo a causa della "infungibilità" di tale prestazione, sarebbe equiparabile a finanza "esterna", come tale destinabile dalla debitrice senza alcun vincolo.

Valga infatti considerare che, quand'anche si voglia prestare adesione, in via meramente ipotetica, alla prospettazione di Bicos, il fondamentale e insostituibile apporto di Meti s.r.l. nella gestione del patrimonio concordatario non eliderebbe un dato di fatto incontrovertibile: lo stato patrimoniale della società in concordato viene ad essere incrementato, come dimostra la lettura dei dati che seguono.

Asi

Tabella 7: Liquidazione concordataria secondo la proposta principale, senza proposta Atimo, con i soddisfacimenti previsti per i creditori: prima colonna con dati della debitrice, seconda colonna con i dati rettificati dal commissario

Ipotesi di riparto	Attivo Concordatario senza Atimo	Attivo Concordatario Commissario senza Atimo
Disponibilità Uquide	217.295	168.103
Patrimonio Immobiliare	58.253.700	58.253.700
Immobilitazioni Materiali	100.000	100.000
Immobilitazioni Finanziarie	1.400.000	1.400.000
Clients	330.777	293.216
Affiliativi	3.533.722	3.571.345
Totale attivo da liquidazione concordataria	63.835.494	63.786.164

Tabella 10: Realizzi e soddisfacimenti nell'ipotesi fallimentare

Ipotesi di riparto fallimentare	Attivo Liquidazione Fallimentare	Mobiliare	Immobiliare Ipotecato	Immobiliare Ubero
Disponibilità Uquide	168.103	168.103	-	-
Patrimonio Immobiliare	50.868.800	-	46.894.000	3.964.800
Immobilitazioni Materiali	100.000	100.000	-	-
Immobilitazioni Finanziarie	1.400.000	1.400.000	-	-
Clients	293.216	293.216	-	-
Clients	430.000	-	-	430.000
Leasing	1.586.705	-	2.586.705	-
Affiliativi	-	-	-	-
Totale attivo liquidazione fallimentare	56.046.824	2.161.319	49.490.705	4.394.800

Il raffronto fra le due tabelle elaborate dal commissario giudiziale e riportate nel parere ex art. 180 l.fall., depositato in data 16.10.2015, delle quali viene riprodotta solo la parte che qui rileva, evidenziano la considerevole differenza dei ricavi derivanti dalle alienazioni del patrimonio immobiliare di Bicos in caso di liquidazione concordataria (euro 58.253.700,00) e nella alternativa della liquidazione fallimentare (euro 50.868.800,00), sia pure nel medesimo arco temporale. E' evidente che l'incremento di valore del patrimonio immobiliare, pari a circa 8 milioni di euro, indicato nella prima ipotesi, innegabilmente atiene al patrimonio immobiliare della debitrice. Sono già state esplicitate le ragioni che ostano alla qualificazione di tale surplus come finanza esterna, liberamente distribuibile, sol perché occasionato dalla attività di Meti s.r.l.

Quanto alla specifica posizione del Banco Popolare, titolare di privilegio ipotecario su due alberghi siti a Lido di Jesolo e su sei appartamenti, le argomentazioni della parte reclamante mirano a dimostrare che per essa, più ancora che per gli altri ipotecari degradati, l'apporto "esterno" di Meti s.r.l. è del tutto irrilevante, trattandosi di immobili destinati - come attualmente è - all'affitto, in attesa della loro alienazione.

M

La replica di Bicos è imperniata sulla considerazione per cui vi sarebbe inammissibilità del motivo, in quanto il "migliore trattamento" andrebbe valutato con riferimento all'intera classe.

La tesi è inesatta, tanto per il fatto che l'art. 180 l. fall. si riferisce espressamente al migliore soddisfacimento del credito del dissenziente/opponente che appartenga a una classe dissenziente – come è il Banco Popolare – , quanto perché le argomentazioni del Banco Popolare non pertengono alla "convenienza della proposta", ma alla sua (il)legittimità, in quanto avente ad oggetto la previsione del declassamento a chirografo del credito ipotecario e della distribuzione ad altri creditori (di grado non inferiore) di una quota del realizzo degli immobili oggetto della garanzia, nonostante il difetto di "apporti neutrali di terzi". Si tratta, quindi, di un profilo di fattibilità giuridica della proposta, alla cui omologazione il Banco Popolare si oppone, perché anche la violazione delle cause di prelazione con riferimento ad un solo creditore è ad essa ostativa.

In definitiva, la tesi dalla quale Bicos fa discendere la legittimità della degradazione a chirografo dei crediti ipotecari riposa sull'errato presupposto che il rilevante aumento dei valori di liquidazione concordataria dei beni immobili ipotecati, ancorché da lei stessa definito *quid pluris* "endogeno", quale prodotto dell'apporto insostituibile della società da essa controllata nella gestione del patrimonio immobiliare, va equiparato a finanza "esterna", come tale suscettibile di essere destinata al pagamento dei creditori non ipotecari.

Anche volendo trascurare di considerare che – secondo quanto emerge dagli atti – l'apporto di Meti s.r.l. è stato contrattualmente configurato in termini sostanzialmente non dissimili da quelli con i quali opererebbe qualsiasi altro soggetto del settore, donde il carattere fungibile della prestazione dedotta nel contratto di *service*, appare dirimente considerare che la proposta non rispetta il principio per cui l'apporto esterno liberamente allocabile deve prima di tutto essere tale, vale a dire non deve confluire nel patrimonio del debitore e, *a fortiori*, identificarsi con un aumento di valore dello stesso.

La domanda di omologazione del concordato preventivo proposto da Bicos non può quindi trovare accoglimento, per la palese violazione del divieto di alterare le cause di prelazione, determinata dalla illegittima degradazione a chirografo dei crediti assistiti da privilegio ipotecario, in quanto – giova ribadirlo – il *surplus* prospettato da Bicos non è affatto assimilabile a finanza esterna, cosicché l'intero ricavato dalla vendita dei beni immobili gravati da iscrizioni ipotecarie non può che essere destinato al soddisfacimento dei crediti muniti di cause di prelazione su detti cespiti, con la conseguenza – pacifica in fatto – che in tale ipotesi la gran parte degli altri creditori privilegiati e i creditori chirografari non riceverebbero alcunché.

L'accoglimento di questo motivo rende superflua la disamina delle altre censure.

Totalmente soccombente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Bicos va condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate come al dispositivo.

P.Q.M.

- In accoglimento del reclamo proposto dal Banco Popolare società cooperativa, nei confronti di Bicos s.r.l. in liquidazione, revoca il decreto 16.11.2015 del tribunale di



Treviso e, per l'effetto, rigetta la domanda di omologazione del concordato preventivo proposta da Bicos s.r.l. in liquidazione;

- condanna Bicos s.r.l. in liquidazione alla rifusione in favore del Banco Popolare società cooperativa delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, liquidate quanto al primo in euro 15.000,00, oltre al rimborso forfetario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali, e quanto a questo giudizio in euro 16.000,00, oltre al rimborso forfetario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali.

Così deciso a Venezia, il 10 maggio 2016.-

il presidente estensore

Paola Di Francesco



DATO AVVISO
TELEMATICO

Oggi...12/5/2016

Cull.

IL CASO.it